comparse conclusionali e successivo termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

Nella consulenza svolta il ctu, arch. Ciranna, ha determinato il valore venale del fondo di proprietà dell'attrice, sito nel Comune di Scisciano, in catasto terreni del Comune di Scisciano al foglio 1 part.lla 1051, al marzo del 1999, epoca di introduzione del presente giudizio rilevando che a tale data la proprietà dell'attrice era stata irreversibilmente trasformata nella sua interezza in porzione dell'impianto sportivo del campo di calcio.

Ha poi aggiunto che, dal certificato di destinazione urbanistica al marzo 1999 il terreno ricadeva integralmente in" *Zona per Attrezzature Urbane-Zona AU*" ai sensi del PRG vigente dal 1994, ovvero nella zona destinata ai servizi di uso pubblico e di interesse generale, come previsto dalla Normativa di Attuazione del Piano, divisa in tre sottozone, la prima, zona per attrezzature comuni, destinate all'istruzione, edifici di culto ecc, la seconda, zona sportiva, e la terza, zona per attrezzature tecnico distributive , costruzioni di mercati ecc. ; ha poi precisato che non era preclusa dalle norme del Piano di intervento diretto da parte dei proprietari delle aree interne a tale Zona gli stessi proprietari avrebbero potuto proporre qualunque intervento compatibile con le destinazioni impresse nella zona AU.

Il ctu ha, poi, proceduto ad una stima comparativa indiretta, in assenza di precedenti giudiziari o di atti di compravendita aventi ad oggetto terreni ricadenti nella medesima Zona, individuando come elemento di raffronto il valore di riferimento attuale del terreno nel dicembre del 2015 rilevato presso l'Ufficio Controllo Atti dell'Agenzia delle Entrate di Nola in mancanza di accertamenti per il periodo 1997-2001, aggiornando poi tale valore al 1999 sulla base dell'andamento della curva dell'indice dei prezzi immobiliari.

Ha poi proceduto ad un accertamento analitico del terreno sulla base della natura di intervento possibile dei privati sul suolo, rapportandolo al 1999, operando una media tra i due valori ottenuto pervenendo alla determinazione del valore venale del fondo al marzo 1999 in € 63.635 al mq., ossia a complessivi € 70.254,68 .

Ha, infine, calcolato l'indennità di soprassuolo, ossia l'indennità dovuta per la distruzione di alcuni alberi di noce esistenti sul terreno all'atto dell'immissione in possesso nel 1983.

Le conclusioni del ctu vanno sicuramente condivise in quanto elaborate sulla base di criteri tecnici ed estimativi corretti .

Firmato Da: CONTE PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82121

Non merita, difatti, accoglimento la censura del Comune di Scisciano secondo cui sul terreno de quo esisteva un vincolo conformativo che escludeva la natura edificatoria del terreno, per cui di esso non occorreva tenerne conto.

Vanno sen'altro condivisi i principi i principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa del Comune secondo cui in materia di determinazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità, va esclusa la qualità edificatoria dell'area che sia destinata - al momento dell'esproprio e in virtù delle norme, generali ed astratte, attuative del piano regolatore generale del territorio comunale - a "zona per attrezzature e servizi", in cui siano comprese "attrezzature pubbliche" (e tra queste macelli, mercati, campi boari, ecc.), mentre è irrilevante che, in concreto, il Comune abbia poi adibito i beni ad una diversa destinazione pubblica, così come anche l'intervento edificatorio dei privati, affermati dalla Suprema Corte nella sentenza 17271/14) .

Secondo la Suprema Corte la destinazione posta dal Piano regolatore generale in "zona per attrezzature e servizi", in cui sono comprese "attrezzature pubbliche" (e tra queste macelli, campi boari, mercati, ecc). è inquadrabile nella logica della ripartizione generale del territorio, e trattandosi di servizi destinati ad una generalità di cittadini, la sua localizzazione è ispirata a criteri generali e astratti nella programmazione del tessuto urbanistico. La tipologia delle attrezzature e dei servizi in questione è inconfondibilmente di natura strettamente pubblica, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, atteso che i mercati costituiscono beni demaniali (art. 824 c.c., comma 2), la cui regolamentazione spetta al Comune, cui è attribuito il potere di istituire e realizzare tali strutture commerciali (L. 25 marzo 1959, n. 125, art. 5) e di regolamentare degli spazi (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28); la collaborazione dei privati, nella costruzione e nella gestione di tali strutture, è configurabile mercè lo strumento della concessione (Cass. 3.7.1993, n. 7285). Ai suoli espropriati per la realizzazione del campo boario non può essere riconosciuta la prerogativa di edificabilità. È irrilevante che in concreto il Comune abbia adibito i beni ad una diversa destinazione pubblica, il che potrebbe rilevare ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione. La valutazione del bene va compiuta prescindendo dal vincolo preordinato all'esproprio (ma tenendo conto della destinazione conformativa dello strumento urbanistico), al prezzo che in relazione a quella destinazione il bene può spuntare sul mercato alla data del decreto di esproprio. L'attribuzione del carattere di edificabilità, muovendo dal postulato della realizzabilità della destinazione di piano, anche a cura dei privati, non è corretta.

Difatti l'iniziativa privata del proprietario, lungi dal costituire il criterio discretivo tra aree edificabili e aree non edificabili, è la misura che in un'economia di mercato individua la domanda di suoli in un determinato contesto urbanistico, quale fattore di produzione nella logica imprenditoriale.

Tale criterio, emerso da una sentenza della Corte costituzionale pronunciata ad altri fini (sentenza 20.5.1999, n. 179), è tendenzialmente divenuto criterio integrativo, quando non discretivo, per il riconoscimento dell'edificabilità delle aree ai fini della determinazione dell'indennità, laddove l'azione privata, di cui i nuovi valori ispirati alla solidarietà e alla sussidiarietà (art. 118 Cost., comma 4), ammettono una finalizzazione all'interesse collettivo, attiene, quanto alla sfera urbanistica, al problema dell'utilizzo della proprietà e dei possibili vincoli alle scelte del proprietario, senza incidere sulle conseguenze economiche dell'espropriazione.

L'iniziativa privata, nella prospettiva che qui interessa, ha affermato la Corte, può ben esplicarsi nei margini consentiti dalle scelte urbanistiche, nel rispetto della destinazione dei suoli configurata dagli strumenti territoriali. Ove si renda necessaria l'espropriazione, la conseguente indennità terrà conto della potenziale redditività del terreno, ma sempre nei limiti segnati dalle scelte urbanistiche. Essa, dunque, costituisce un parametro trasversale, che contribuisce a stabilire il valore di mercato per ogni tipo di area. Alla luce della mutata base di valutazione dei beni occupati a scopi d'interesse pubblico, l'iniziativa privata resta un elemento determinante della valutazione, commisurando l'appetibilità sul mercato di una determinata area, atteso l'impiego cui la stessa è destinata, in vista degli usi legalmente consentiti.

In altre parole, che la realizzazione di un impianto pubblico sia possibile ad iniziativa privata, non vale a trasformare un suolo da agricolo a edificabile, ma contribuisce ad attribuire un valore del suolo, costituendo lo stesso un possibile fattore di produzione di un'attività imprenditoriale.

Ha, altresì, osservato che la rigida dicotomia tra suoli edificabili e suoli agricoli ha comunque perso quei connotati di drammaticità di cui la questione si caricava nella prospettiva del proprietario espropriato, sospeso nell'alternativa tra un compenso corrispondente alla rendita di trasformazione dell'area e un simbolica prestazione agganciata a valori tabellari insignificanti.

Perché se è vero che il valore di mercato assicura, per i suoli edificabili, un valore pieno e non più dimezzato, per quelli che non abbiano la prerogativa dell'edificabilità, il valore di

Firmato Da: CONTE PROSPERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2f1121

mercato deve tener conto, rispetto al minimum dei valori tabellari di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 16, di quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, rispecchiando possibilità di utilizzazioni ulteriori rispetto alla destinazione agricola e quella edificatoria, anche se non gli indici di valutazione attinenti al concetto di edificabilità di fatto (Cass. 28.5.2004, n. 10280; 6.10.2005, n. 19511; 21.3.2013, n. 7174). La sentenza Corte cost. 11.6.2011, n. 181, per i terreni agricoli e quelli che sono da considerare non edificabili, ha rimesso l'indennità alla valutazione del mercato, pur senza equipararli ai suoli edificabili. Applicandosi dunque il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, la valutazione va operata in base alla suscettibilità di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, che pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti (Cass. 17.10.2011,n.21386;Cass.1.8.2013,n.18434). La pronuncia della Corte costituzionale ha in sostanza comportato il riconoscimento, ai fini della valutazione dell'indennizzo, della distinzione tra suoli che godono o meno della prerogativa della edificabilità, consentendo che quelli non edificabili vengano valutati in base a criteri oggettivi, idonei a premiarne utilizzazioni alternative, purché, comunque, non rapportabili all'edificazione (Cass. 10.2.2014, n. 2959): sicché, attraverso il sistema indennitario delle aree non edificabili viene in considerazione l'iniziativa privata non strettamente commisurata alla rendita di trasformazione dei suoli. L'intervento della Corte costituzionale ha sganciato l'indennizzo dei suoli non edificabili dal valore agricolo medio, e ne ha consentito la valorizzazione in base alle caratteristiche oggettive, che tengano conto di loro possibili utilizzabilità economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, previe le opportune autorizzazioni amministrative (Cass. 28.5.2012, n. 8442). 7.5. La questione indennitaria, ha proseguito la Suprema Corte, pur ancora condizionata dal prioritario e fondamentale dilemma edificabilità - non edificabilità, ammette, ove non vi siano spazi di riconoscimento alla rendita di trasformazione del suolo, che sia dato rilievo ad una vasta gamma di attività umane che sul territorio si sviluppano, nell'intento premiale della libertà di iniziativa privata. L'acquisizione della consapevolezza della limitatezza della "risorsa territorio", prospetta un ripensamento radicale sull'uso del suolo, non prioritariamente destinato all'edificazione, ma votato all'uso della collettività quale fattore di miglioramento dei servizi e di innalzamento della qualità della vita, anche ove destinato alla semplice

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 80181

conservazione. Le future attività di uso, anche non invasivo, del territorio, sono al momento indifferenziatamente sintetizzabili in una categoria, che, nell'ottica indennitaria, sarà sempre più distaccata dalla penalizzante considerazione tradizionale della natura agricola quale ineluttabile alternativa alla trasformazione del suolo in senso edilizio.

La privazione della proprietà di un'area libera non può essere compensata in base all'espressione volumetrica in senso edilizio, che non è consentita al privato, bensì attraverso il riferimento potenzialmente remunerativo, all'uso non edilizio (Cass. 24.3.2014 n. 6833). Infatti, un altro pregiudizio che grava sulla problematica indennitaria, investendo falsamente la diatriba edificabile-agricolo, è il collegamento alla potenzialità volumetrica del terreno, quasi che il trattamento indennitario privilegiato dipenda dalla cubatura dell'opera pubblica cui è finalizzata l'espropriazione. Non può aver rilevanza la previsione di una volumetria più o meno consistente in cui si esprimerà l'edificio pubblico (Cass. 10.9.2004, n. 18254), perché le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione dello ius aedificandi, sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico (Cass. 9.3.2004, n. 4732), svincolato alla logica della rendita di trasformazione. Si pensi anche alle disparità di trattamento che avrebbero i proprietari espropriati a seconda che il terreno, nell'ambito della indifferenziata destinazione a spazi ed attrezzature pubbliche, sia adibito a caserma, scuola od ospedale, o viceversa a campo di calcio o a verde pubblico .

L'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica, ove questa sia inderogabilmente rimessa all'iniziativa pubblica, non può essere assimilata al concetto di edificazione che la L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, prende in considerazione agli effetti indennitari e risarcitori, che va inteso come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, restando escluso che la previsione d'interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l'esproprio conferisca natura fabbricativa ai terreni, attenendo al diverso concetto d'edificabilità pubblica che discende dal sistema stesso della legge urbanistica (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater), in cui l'edilizia esplicabile per edifici e impianti ha una disciplina diversa dai limiti posti all'esplicazione delle facoltà dominicali (Cass. 27.5.2005, n. 11322; 13.1.2010, n. 404).

Ciò posto nella specie il ctu non ha attribuito natura edificatoria al terreno dell'attrice ma ha effettuato la valutazione del bene sulla base di un oggettivo valore, intrinsecamente attendibile in quanto proveniente dall'Agenzia delle Entrate di Nola, dei beni ricadenti nella medesima zona urbanistica di quella per cui è causa e non , quindi, ad altre zone,

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82101

Il valore così determinato rispecchia pertanto, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno e le sue effettive e concrete potenzialità, con la conseguenza che esso va condiviso.

Quanto all'epoca di valutazione, contestata dalla difesa del Comune secondo cui essa andrebbe rapportata alla data dell'irreversibile trasformazione del terreno, valgano le considerazioni già espresse nella sentenza non definitiva che, nel qualificare l'occupazione "acquisitiva" de qua come illecito permanente, in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha determinato alla data di introduzione del presente giudizio, 8 marzo 1999, la data di valutazione del valore del terreno.

Parimenti va disattesa la critica alla spettanza in capo all'attrice dell'indennità di soprassuolo, posto che dal verbale di immissione in possesso nel 1983 emerge l'esistenza di un soprassuolo arboreo costituito da 10 alberi di noce il cui valore è stato quantificato in complessive lire 3.400.000, pari ad € 1756,00, della cui distruzione la proprietaria deve essere autonomamente risarcita.

In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, il Comune di Scisciano va condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Porcelli Maria Rosaria al pagamento della somma di € 70.254,68, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 marzo 1999 alla data della presente sentenza ed interessi legali, sul predetto importo rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 1756,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 luglio 1983 alla data della presente sentenza ed interessi legali, sul predetto importo rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

Per rigore di soccombenza il Comune di Scisciano va condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese di ctu liquidate con separato decreto, che si liquidano in dispositivo .

PQM

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Porcelli Maria Rosaria avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 1° marzo 2011 contro il Comune di Scisciano, così provvede:

Firmato Da: PONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83141

1) in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, condanna il Comune di Scisciano al pagamento a titolo risarcitorio in favore di Porcelli Maria Rosaria della somma di € 70.254,68 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 marzo 1999 alla data della presente sentenza ed interessi legali, sul predetto importo rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 1756,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 luglio 1983 alla data della presente sentenza ed interessi legali, sul predetto importo rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

2) condanna il Comune di Scisciano al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante nel presente giudizio che liquida in complessivi € 5.500, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge ;

Così deciso in Napoli il 25 marzo 2015

Il Cons. est.

(dr. Alessandra Tabarro)

Alessandra Tabarro

Il Presidente

(dr. Maria Rosaria Cultrera)

Maria Rosaria Cultrera

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 19 SET. 2016
Il Cancelliere

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 85134

[illegible] DI NAPOLI

REPUBB[illegible] [illegible]

Coman[illegible] [illegible]

sian[illegible] [illegible]

esecu[illegible] [illegible]

di darvi [illegible] [illegible]

Forza Pubblica [illegible]

legalmente richiesti.

La presente copia conforme [illegible] originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

AMBROSIO

procuratore di MARIA ROSARIA PORCELLI

Napoli, lì 7 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rosaria Guglielmelli

La presente copia composta di n. 10 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 7 NOV. 2016

Napoli, 7 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rosaria Guglielmelli

RELATA DI NOTIFICA

istanza URGENTE dell'Avv. Raffaele Ambrosio, nell'interesse della Dot-
ssa PORCELLI MARIA ROSARIA, si notifichi per legale scienza e cono-
ıza, nonché ai fini dell'adempimento, copia della sentenza che precede
325/2016 della Corte di Appello di Napoli a: TRIBUNALE DI NOLA
RELAZIONE DI NOTIFICA
OMUNE DI SCISCIANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la
ca presso la sede comunale in Scisciano (80030), alla Via XX Settembre
liante consegna di copia, conforme all'originale, in forma esecutiva, a
ıi

... dizia ... addetto al Tribunale di Nola, ho notificato l'atto ... copia ...
capace e ... che si incarica della consegna ... assenza in busta chiusa e sigillata
A mani Gioacchino Avallone Uff. ...
ivi addetto ... alla ricezione atti

SCISCIANO 23/11/16

TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIALE GIUDIZIARIO

GIUDIZIARIO
Guglielmelli

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Maria Guglielmelli

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095
E-mail: legale@pec.comune.scisciano.na.it

I^ SETTORE

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

RELAZIONE PORCELLI MARIA ROSARIA/ COMUNE DI SCISCIANO

Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 47 del 22/3/1983 ,il Comune di Scisciano approvava il progetto per la realizzazione di un campo sportivo;
- Che in data 7/7/1983 ,in esecuzione del Decreto emesso in data 22/4/1983, il Sindaco occupava d'urgenza il terreno di mq. 2138 sito nel Comune di Scisciano,di proprietà della Sig.ra Maria Rosaria Porcelli, immettendosi nel possesso;
- Che alla data di occupazione , pur essendo stato il fondo irreversibilmente trasformato, il Comune di Scisciano non perfezionava la procedura espropriativa:
- Che con atto di citazione notificato in data 8 marzo 1999 la Sig.ra Porcelli Maria Rosaria conveniva innanzi al Tribunale di Nola il Comune di Scisciano, chiedendo, per effetto della irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà , la condanna del Comune al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; ritenere illegittima l'occupazione del fondo per il successivo periodo di occupazione e per l'effetto condannare il Comune di Scisiano al risarcimento del danno oltre interessi e spese; condannare il Comune al pagamento del valore dei beni esistenti sul fondo al momento dell'occupazione nonché al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c.

Dato atto che con sentenza emessa in data 1/3/2011 il Tribunale di Nola rigettava la domanda attrice , ritenendo prescritto il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e illegittima , nonché il diritto al risarcimento del danno da occupazione, essendo decorsi 10 anni dalla emissione del decreto di occupazione d'urgenza e 5 anni dalla data della irreversibile trasformazione del fondo

Dato atto che avverso la predetta sentenza, la Sig.ra Porcelli Maria Rosaria proponeva appello, presso la Corte di Appello di Napoli nei tempi previsti dalla legge;

Dato atto che con sentenza non definitiva emessa in data 25 marzo 2015 - n. 2781 /2015 pubblicata il 17/6/2015 – R.G. 1911/2011 – Rep. n. 3163/2015 la Corte di Appello di Napoli respingeva parzialmente i motivi di appello ed in parziale accoglimento ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola " *1) ... dichiara non prescritto il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'appellante per effetto della irreversibile trasformazione del bene di sua proprietà e conferma il resto 2) spese al definitivo 3) dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la quantificazione del danno predetto*"

Dato atto che nel prosieguo della causa innanzi alla Corte di Appello, veniva depositata CTU in data 29/2/2016 ed all'udienza del 13/4/2016, la causa veniva riservata in decisione;

Dato atto che con sentenza n. 3325/2016, pubblicata il 19/9/2016 R.G. n. 1911/2011 – Repert. N. 3626/2016 del 19/9/2016, notificata in data 23/11/2016 la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Porcelli Maria Rosaria avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 1 marzo 2011 contro il Comune di Scisciano, così provvede :

1) *In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, condanna il Comune di Scisciano al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di Porcelli Maria Rosaria, della somma di €70.254,68 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 marzo 1999 alla data della presente sentenza ed interessi legali , sul predetto importo, rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 1756,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 luglio 1983 alla data della sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo*
2) *Condanna il Comune di Scisciano al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante che liquida in € 5.500 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA*

Vista la nota dell'Avv. Raffaele Ambrosio, legale di fiducia della Sig.ra Porcelli Maria Rosaria, ad oggetto" Precisazione del credito" il quale , come da calcoli e conteggi effettuati ed allegati, quantifica l'importo dovuto per capitale ed interessi legali, in € 128.156,39 per risarcimento danni da esproprio; in € 10.366,56 per indennità di soprasuolo alla data del 1 luglio 1983 ,oltre le spese legali, quelle della CTU (anticipate dalla Sig.ra Porcelli) ed ammontanti, alla data del 31/8/2016 in € 146.857,11

Dato atto che alle somme di cui sopra devono essere aggiunte quelle della registrazione della sentenza, le spese all'Avv. Giuseppe Napolitano , legale di fiducia dell'Ente subentrato all'Avv. Rea Antonio (deceduto ed a cui devono essere corrisposte le spese legali agli eredi) e le ulteriori somme dovute dal 1/9/2016 all'effettivo soddisfo

Tutto quanto premesso e considerato, la somma da riconoscere e da liquidare ammonta complessivamente ad € 160.000,00

Avv.Stefano Addeo

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giosuè Simonelli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale lì 20 APR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SCISCIANO (Napoli)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale lì 20 APR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SCISCIANO (Napoli)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.....al.....ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

( ) dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale lì _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI SCISCIANO
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **10** del **18 aprile 2017**

OGGETTO: *: Riconoscimento Debiti fuori Bilancio art. 194 D.Lgs. 267/00 lett. a) . Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3325/2016 – Pubblicata il 19/9/2016- R.G. n. 1911/2011. Repertorio n. 3626/2016 del 19/9/2016.Maria Rosaria Porcelli c/Comune di Scisciano*

L'anno duemiladiciassette e questo giorno 18 del mese di aprile,nei locali dell'ex Chiesa S.Giovanni Battista .Alla prima convocazione in sessione straordinaria- urgente di I^ convocazione , che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale :

	P	A		P	A
Serpico Edoardo	X		Napolitano Giuseppe	X	
Ambrosino Raffaele	X		Arianna Pasquale	X	
Napolitano Giovanna	X		Mucerino Cristina	X	
Esposito Corcione G	X				
Paduano Giuseppe	X				
Palma Santa	X				
Tufano Saverio	X				
Buonaiuto Cristina	X				

Presiede la dott.ssa Palma Santa nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Giosuè Simonelli

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione :il Responsabile del Servizio interessato, ed il Responsabile di Ragioneria hanno espresso parere come in allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione.
Vista la legge n. 267/2000

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 del 7.6.90

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;

- Dal Responsabile del Settore AA.GG. Avv. Stefano Addeo in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del Settore Finanziario Rag. Carmine Napolitano in ordine alla regolarità contabile

Con voti favorevoli 6 – astenuti 5 (Tufano, Buonaiuto ,Napolitano G.,Arianna , Mucerino)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente con separata votazione:

Con voti favorevoli 6 – astenuti 5 (Tufano, Buonaiuto ,Napolitano G.,Arianna , Mucerino)

Di dichiarare, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SCISCIANO
Provincia di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095
I^ SETTORE

OGGETTO: Riconoscimento Debiti fuori Bilancio art. 194 D.Lgs. 267/00 lett. a) .
Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3325/2016 – Pubblicata il 19/9/2016- R.G. n. 1911/2011.
Repertorio n. 3626/2016 del 19/9/2016.Maria Rosaria Porcelli c/Comune di Scisciano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 47 del 22/3/1983 ,il Comune di Scisciano approvava il progetto per la realizzazione di un campo sportivo;
- Che in data 7/7/1983 ,in esecuzione del Decreto emesso in data 22/4/1983, il Sindaco occupava d'urgenza il terreno di mq. 2138 sito nel Comune di Scisciano,di proprietà della Sig.ra Maria Rosaria Porcelli, immettendosi nel possesso;
- Che alla data di occupazione , pur essendo stato il fondo irreversibilmente trasformato, il Comune di Scisciano non perfezionava la procedura espropriativa;
- Che con atto di citazione notificato in data 8 marzo 1999 la Sig.ra Porcelli Maria Rosaria conveniva innanzi al Tribunale di Nola il Comune di Scisciano, chiedendo, per effetto della irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà , la condanna del Comune al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; ritenere illegittima l'occupazione del fondo per il successivo periodo di occupazione e per l'effetto condannare il Comune di Scisciano al risarcimento del danno oltre interessi e spese; condannare il Comune al pagamento del valore dei beni esistenti sul fondo al momento dell'occupazione nonché al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c.

Dato atto che con sentenza emessa in data 1/3/2011 il Tribunale di Nola rigettava la domanda attrice , ritenendo prescritto il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e illegittima , nonché il diritto al risarcimento del danno da occupazione, essendo decorsi 10 anni dalla emissione del decreto di occupazione d'urgenza e 5 anni dalla data della irreversibile trasformazione del fondo

Dato atto che avverso la predetta sentenza, la Sig.ra Porcelli Maria Rosaria proponeva appello, presso la Corte di Appello di Napoli nei tempi previsti dalla legge;

Dato atto che con sentenza non definitiva emessa in data 25 marzo 2015 - n. 2781 /2015 pubblicata il 17/6/2015 – R.G. 1911/2011 – Rep. n. 3163/2015 la Corte di Appello di Napoli respingeva parzialmente i motivi di appello ed in parziale accoglimento ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola " *1) ... dichiara non prescritto il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'appellante per effetto della irreversibile trasformazione del bene di sua proprietà e conferma il resto 2) spese al definitivo 3) dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la quantificazione del danno predetto*"

Dato atto che nel prosieguo della causa innanzi alla Corte di Appello, veniva depositata CTU in data 29/2/2016 ed all'udienza del 13/4/2016, la causa veniva riservata in decisione;

Dato atto che con sentenza n. 3325/2016, pubblicata il 19/9/2016 R.G. n. 1911/2011 – Repert. N. 3626/2016 del 19/9/2016, notificata in data 23/11/2016 la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Porcelli Maria Rosaria avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 1 marzo 2011 contro il Comune di Scisciano, così provvede :

1) *In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, condanna il Comune di Scisciano al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di Porcelli Maria Rosaria, della somma di €70.254,68 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 marzo 1999 alla data della presente sentenza ed interessi legali , sul predetto importo, rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 1756,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1 luglio 1983 alla data della sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo*
2) *Condanna il Comune di Scisciano al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante che liquida in € 5.500 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA*

Vista la nota dell'Avv. Raffaele Ambrosio, legale di fiducia della Sig.ra Porcelli Maria Rosaria, ad oggetto" Precisazione del credito" il quale , come da calcoli e conteggi effettuati ed allegati, quantifica l'importo dovuto per capitale ed interessi legali, in € 128.156,39 per risarcimento danni da esproprio; in € 10.366,56 per indennità di soprasuolo alla data del 1 luglio 1983 ,oltre le spese legali, quelle della CTU (anticipate dalla Sig.ra Porcelli) ed ammontanti, alla data del 31/8/2016 in € 146.857,11 ;

Dato atto che alle somme di cui sopra devono essere aggiunte quelle della registrazione della sentenza, le spese all'Avv. Giuseppe Napolitano , legale di fiducia dell'Ente subentrato all'Avv. Rea Antonio (deceduto ed a cui devono essere corrisposte le spese legali agli eredi) e le ulteriori somme dovute dal 1/9/2016 all'effettivo soddisfo;

Considerato che la spesa nascente dalla menzionata sentenza esecutiva a carico del Comune di Scisciano ed a favore della Sig.ra Porcelli Maria Rosaria determina un debito fuori bilancio che integra l'ipotesi prevista dall'art. 194, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;, ai sensi del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare;

Considerato che la Giurisprudenza della Corte dei Conti ha rilevato la sostanziale differenza tra l'ipotesi contemplata dall'art. 1 lettera a) del menzionato T.U.E.L. (sentenza esecutiva) e le altre previste dallo stesso articolo, posto che, nella fattispecie di cui al richiamato c. 1 lette. A art. 194 , il Consiglio Comunale non ha margine di discrezionalità in merito all'*an* ed al *quantum debeatur*, in quanto la misura del pagamento è determinata dal provvedimento decisionale emesso dall'Autorià Giudiziaria;

Visto che il debito fuori bilancio in argomento rientra tra le fattispecie previste dall'art. 194 comma 1 lettera A del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la somma da riconoscere e da liquidare ammonta complessivamente ad € 160.000,00 , suddivise tra quelle statuite in sentenza , le spese legali ed il compenso per la CTU;

Dato atto che sussiste idonea copertura in bilancio

Per tutto quanto premesso, considerato e visto, al fine urgente di evitare l'attivazione della procedura esecutiva, con conseguente ulteriore aggravio di spese a carico di questo Ente, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del menzionato debito derivante dalla sentenza n. 3325/2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1.di approvare la parte espositiva del presente atto

2.di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, descritto in premessa, derivante dalla Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3325/2016 – Pubblicata il 19/9/2016- R.G. n. 1911/2011. Repertorio n. 3626/2016 del 19/9/2016.Maria Rosaria Porcelli c/Comune di Scisciano

3.di prendere atto e di prenotare la spesa complessiva di € 160.000,00 sul capitolo 288100 del bilancio di previsione 2017;

4.di demandare al Responsabile del Settore interessato , la predisposizione degli atti consequenziali di liquidazione e pagamento agli aventi diritto, delle somme statuite in sentenza

5.di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

6.di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Stefano Addeo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Riconoscimento Debiti fuori Bilancio art. 194 D.Lgs. 267/00 lett. a) .
Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3325/2016 – Pubblicata il 19/9/2016- R.G. n. 1911/2011.
Repertorio n. 3626/2016 del 19/9/2016.Maria Rosaria Porcelli c/Comune di Scisciano

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Scisciano, 7/3/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv.Stefano Addeo

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Scisciano, 10/3/2017

Il Responsabile del Servizio F.to
Rag.Carmine Napolitano

Parere del Revisore dei Conti
Parere favorevole come in allegato
Scisciano 15/3/2017

IL REVISORE UNICO
F.to Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095
I^ SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:

Riconoscimento Debiti fuori Bilancio art. 194 D.Lgs. 267/00 lett. a) . Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3325/2016 – Pubblicata il 19/9/2016- R.G. n. 1911/2011. Repertorio n. 3626/2016 del 19/9/2016.Maria Rosaria Porcelli c/Comune di Scisciano

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000

Scisciano,lì 7/3/2017

Avv.Stefano Addeo

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.)

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale ad oggetto:

"Riconoscimento debiti fuori Bilancio art.194 D.lgs. 267/2000 lett.a). Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3325/2016. Pubblicata il 19.9.2016 – R.G. n.1911/2011. Repertorio n.3626/2016 del 19.9.2016. Maria Rosaria Porcelli c/o Comune di Scisciano."

Letta la relazione dell'Ufficio Legale e Contenzioso del Comune;

Per quanto di competenza si esprime parere "FAVOREVOLE" ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

La spesa è finanziata con applicazione Avanzo di Amministrazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con atto N.17 del 28.2.2017. La liquidazione e relativo pagamento è subordinato alla approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte del Consiglio Comunale nella sua prossima seduta.

Scisciano,10.3.2017

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE DI SCISCIANO
(Provincia di Napoli)

Verbale n. 5

Parere del Revisore dei Conti

COMUNE DI DI SCISCIANO
PROTOCOLLO GENERALE
16 MAR. 2017
N. .....

Art. 194 D.Lgs. n. 267/2000, lett. a)

OGGETTO: su proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3325/2016, pubblicata il 19/09/2016 – RG n. 1911/2011, Repertorio n. 3626/2016. Maria Rosaria Porcelli / Comune di Scisciano"

La sottoscritta Dott. ssa Carmela Antonietta Ferrara,

- esaminati gli atti;
- considerati i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi, parte integrante e sostanziale del presente parere;
- ravvisata la riconducibilità all'art.194 c.1 lett. a del D.Lgs. 267/2000 dei debiti fuori bilancio sottoposti;
- riscontrata, altresì, la proposta di deliberazione al Consiglio, che prevede la copertura per l'importo per il quale ne viene proposto il riconoscimento, pari ad € 160.000,00, mediante prenotazione sul cap. 288100 del bilancio di previsione 2017;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento dei debiti suindicati, attesa la riconducibilità all'art. 194 lett.a del D.Lgs. n.267/2000.

Il Revisore ricorda agli organi preposti di provvedere all'inoltro della documentazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002.

Scisciano, Salerno, 15/03/2017

Il Revisore Unico
Dott. ssa Carmela Antonietta Ferrara

STUDIO LEGALE
Avv. Raffaele Ambrosio
80035 NOLA (NA)
Via dell'Università, 16
Tel. 081.512.19.47 - 081.311.05.74
E-mail: raffaele.ambrosio@pecavvocatinola.it

COPIA

Avv. Raffaele Ambrosio
Via Dell'Università, 16 - 80035 NOLA (NA)
Tel./Fax 081 5121947
Partita IVA 0296875 1218
raffaele.ambrosio@pecavvocatinola.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

- PRIMA sezione civile -

COMUNE DI DI SCISCIANO
PROTOCOLLO GENERALE
23 NOV. 2016
N. 6370

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Rosaria Cultrera	Presidente
dr. Marianna Lopiano	Consigliere
dr. Alessandra Tabarro	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella civile iscritta al n. 1911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 pendente:

TRA

MARIA ROSARIA PORCELLI, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine dell'atto citazione in appello, dall'avv. Raffaele Ambrosio, con cui elettivamente domiciliata in Napoli, al Rione Sirignano n.7 presso lo studio dell' avv. Angelo Della Rocca.

- appellante-

E

COMUNE DI SCISCIANO, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta di nuovo patrocinio depositata in data 4 settembre 2014, dall'avv. Giuseppe Napolitano (c.f. NPLGPP72D30L781Z), presso il cui studio in Napoli, alla via Alcide De Gasperi, elettivamente domicilia.

-appellato-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva emessa in data 17/6/2015 da questa Corte respingeva il primo motivo di appello, ed in parziale accoglimento del secondo motivo ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola, dichiarava non prescritto il diritto di Porcelli Maria Rosaria al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del terreno di sua proprietà di mq.2138, sito nel Comune di Scisciano, in catasto alla partita 1758, foglio1,

mappale n.1051, in relazione al quale il predetto Comune, con delibera di G.M. n.47 del 22/3/83, aveva approvato il progetto per la realizzazione di un campo sportivo, cui era seguita l'occupazione di urgenza in data 7/7/83, in esecuzione del decreto emesso in data 22/4/83, con conseguente immissione in possesso ed irreversibile trasformazione senza che si fosse verificato il perfezionamento della procedura espropriativa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte respingeva il primo motivo con il quale si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, considerando tempestiva e rituale l'eccezione di prescrizione eccepita dal Comune di Scisciano nella comparsa di costituzione, aveva ritenuto prescritto il diritto al riconoscimento dell'indennità da occupazione legittima ed occupazione illegittima.

Respingeva, altresì, il secondo motivo con il quale l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato le prove esistenti agli atti e fondanti la cd. controeccezione di interruzione della prescrizione non considerando il contesto temporale in cui non era normativamente percepibile la decorrenza del momento a partire dal quale il diritto poteva essere esercitato dal suo titolare ed anche per avere trascurato il primo giudice di considerare che, in relazione alla prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, il termine era stato interrotto dalla lett. racc.19/5/98 pervenuta nel decennio intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 458/88, entrata in vigore il 3/11/88, che per la prima volta aveva normativamente disciplinato la fattispecie dell'occupazione acquisitiva, nonchè l'instaurazione del giudizio di primo grado, mentre, quanto alla prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del fondo, il dies a quo non era ancora cominciato a decorrere .

Affermava quindi, la Corte che il termine di prescrizione decennale del diritto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima doveva ritenersi interrotto il 13/5/86 per le annualità per le quali era in ancora in corso il termine di prescrizione, 1983,1984,1985, mentre per le restanti annualità 1986, 1987 e 1988, per le quali il termine non era ancora iniziato a decorrere, coincidendo esso con le date di scadenza delle singole annualità, deve ritenersi prescritto nel termine decennale decorrente dalla scadenza delle predette scadenze, essendo già maturato già maturato alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado (8/3/99), non potendosi riconoscere alcun effetto interruttivo alla missiva del Riteneva, infine, fondato il motivo afferente alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva.

Firmato Da: CIONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 80181

Ha, difatti qualificato l'illecito de quo come permanente in conformità a quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte a SSUU secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda quanto alla reintegrazione per equivalente. (cfr. Cass. SSUU 735/15).

Ha, pertanto, con separata ordinanza disposto il prosieguo del giudizio per la quantificazione del risarcimento del danno spettante all'appellante per effetto dell'irreversibile trasformazione del bene affidando al ctu il seguente incarico: *"1) descrivere l'immobile per cui è causa, indicando l'effettiva estensione della superficie oggetto della successiva irreversibile trasformazione acquisendo il certificato di destinazione urbanistica; 2) accerti la edificabilità o la non edificabilità dell'immobile all'attualità secondo le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, tenendo conto dei vincoli eventualmente afferenti l'immobile medesimo; 3) determini, quindi, il valore venale del fondo all'attualità con prevalente riferimento al metodo di stima sintetico comparativo specificamente rapportato a dati omogenei di raffronto (atti di compravendita, valutazione degli uffici finanziari relative a terreni omogenei, precedenti decisioni giudiziarie) da indicare analiticamente ed allegare, tenendo conto dell'incidenza sul valore di mercato degli oneri di urbanizzazione e lottizzazione;*

4) in assenza di dati omogenei sufficientemente attendibili, o per confrontare le risultanze del metodo di cui al punto 3), il c.t.u. ricorra alla stima analitica, indicando specificamente le fonti di apprendimento dei prezzi di vendita e le componenti del calcolo analitico con riferimento agli specifici criteri adottati secondo le regole generalmente riconosciute ed applicate in materia di estimo."

Espletata la ctu,che veniva depositata in data 29/2/2016, la causa, all'udienza del 13/4/2016, è stata riservata in decisione con il termine di gg. 20 per lo scambio delle

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33a34